



**STUDIO DALL'OSSO**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI**

Dr. Alberto Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Dr. Giorgio Dall'Osso  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Ai

Clienti dello studio

Loro sedi

**Applicazione marche da bollo sulle fatture senza IVA.**

----- O o O -----

Con la presente circolare informativa si intende ricordare, in sintesi, ai Clienti dello studio la normativa che regola l'obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture qualora non vi sia l'applicazione dell'IVA.

Stante la normativa attuale va applicata una marca da bollo da € 2,00 sulle fatture senza IVA di importo superiore ad € 77,47. Per fatture senza IVA si intendono quelle esenti (ex art. 10 D.P.R. 633/72), quelle escluse (art. 15 D.P.R. 633/72), quelle fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, quelle non imponibili. Non sono mai assoggettate a bollo le fatture relative ad esportazione (dirette o triangolari) e le cessioni intracomunitarie.

La marca va applicata, all'atto dell'emissione del documento, sulla copia che viene consegnata al cliente. Qualora il documento sia privo di marca da bollo è solidalmente responsabile, con l'emittente la fattura, della sanzione amministrativa, anche chi riceve il documento.

Il costo della marca da bollo può essere addebitato, sulla fattura stessa, al cliente.

Dovendo la marca da bollo essere emessa al momento dell'emissione del documento è molto importante che la stessa marca abbia data antecedente o uguale a quella della fattura.

Si ricorda che, come principio generale, tutte le fatture sono soggette alla marca da bollo. L'obbligo del bollo decade quando la fattura è soggetta ad IVA. Se nella fattura sono comprese somme soggette ad IVA e somme non senza IVA il bollo va applicato se queste ultime supero l'importo di € 77,47.

Imola, 12 maggio 2014

STUDIO DALL'OSSO